



Comunicato stampa – Medienmitteilung – Communiqué de presse – Press Release

San Gallo, 27 ottobre 2014

Embargo: 29 ottobre 2014, ore 12.00

Incidente aereo nei pressi dell'aeroporto di Samedan: esclusa la responsabilità della Engadin Airport AG

Sentenze A-4925/2013 e A-7102/2013 del 16 ottobre 2014:

Il 19 dicembre 2010 un aereo in manovra di avvicinamento si schiantava nei pressi dell'aeroporto di Samedan. I due piloti (unici occupanti) perirono nell'incidente. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha respinto i ricorsi interposti dal padre e dall'assicurazione infortuni di uno dei due piloti contro una decisione emanata dalla Engadin Airport AG in quanto società responsabile della gestione dell'aeroporto. Nella decisione impugnata, la società di gestione aveva respinto le richieste di riparazione e risarcimento avanzate dai ricorrenti. Il TAF ha stabilito che la responsabilità dell'atterraggio incombe esclusivamente ai piloti, poiché l'aeroporto sorge al di fuori dello spazio aereo controllato. Lo schianto è pertanto da imputarsi a negligenza grave dei piloti stessi.

Le condizioni di avvicinamento all'aeroporto più alto d'Europa sono impegnative. Ma dato che l'aeroporto si trova al di fuori dello spazio aereo controllato, la società responsabile della sua gestione non era tenuta ad adottare ulteriori provvedimenti oltre alle vigenti misure di sicurezza, né ad alzare le minime di visibilità. La responsabilità della società di gestione è esclusa anche da un ragionamento per analogia con la sicurezza sulle piste di sci: non avendo creato un pericolo atto a provocare una situazione insidiosa, la Engadin Airport AG non era neppure tenuta ad adottare misure per scongiurare il verificarsi di tale situazione. Chi pilota un aereo deve prevedere la possibilità di incontrare condizioni meteorologiche sfavorevoli o mutevoli, in particolare nelle regioni di montagna.

Pochi giorni dopo l'incidente, l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ha alzato le minime di visibilità, introducendo anche un briefing obbligatorio per i piloti intenzionati ad atterrare a Samedan. Il TAF non ha dovuto stabilire se la società di gestione avrebbe avuto il diritto di adottare queste misure di sua iniziativa, né se e quanto le condizioni meteorologiche e di visibilità al momento dell'incidente durante l'avvicinamento all'aeroporto fossero effettivamente sfavorevoli. Quand'anche le condizioni meteo annunciate ai piloti fossero state eccessivamente ottimistiche, nello spazio aereo non controllato il rispetto delle minime di visibilità rientra esclusivamente nella responsabilità dei piloti. Questi conoscevano le condizioni di visibilità che regnavano nella zona dell'aeroporto, perlomeno dopo il primo – mancato – tentativo di atterraggio. Se le condizioni di atterraggio fossero state proibitive, i piloti avrebbero dovuto

rinunciare a un secondo tentativo di atterraggio e ripiegare invece sullo scalo alternativo. Per di più, diverse circostanze fanno pensare a una preparazione insufficiente del volo da parte dei piloti, altro fatto non imputabile alla società di gestione dell'aeroporto.

Il padre del pilota chiedeva un'indennità di riparazione per la morte del figlio. L'assicurazione contro gli infortuni intendeva invece esercitare il regresso per le spese connesse con il decesso e per la rendita di orfano versata al figlio del pilota. L'assicurazione può impugnare la sentenza del TAF con ricorso al Tribunale federale, mentre il padre del pilota può ricorrere soltanto se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale.

Il Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale amministrativo federale non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugate con ricorso al Tribunale federale. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria generale. Con circa 75 giudici e 320 collaboratori, è il più grande tribunale della Confederazione.

Contatto

Rocco R. Maglio, responsabile della comunicazione, Kreuzackerstrasse 12, casella postale, 9023 San Gallo, tel. 058 705 29 86, medien@bvger.admin.ch.